



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 3 | **Appalto pubblico - Società consortile - Raggruppamento temporaneo di imprese - Cassazione n. 33596 del 28/12/18**

Iva

- 3 | **Iva – la nozione di trasferimento di impresa non comprende la locazione del ristorante – Corte UE, Causa C-17/18 del 18/12/18**
- 3 | **Iva – se la fattura è incompleta non compete la detrazione - Cassazione n. 29290 del 14/11/18**
- 3 | **Niente reverse charge per l'Ati - Cassazione n. 30354 del 23/11/18**

Irap

- 4 | **Irap professionisti – 2 praticanti remunerati configurano presupposto di applicazione dell'imposta - Cassazione n. 33382 del 27/12/18**
- 4 | **Irap professionisti – la prova della mancanza del presupposto d'imposta deve essere fornita dal contribuente - Cassazione n. 31619 del 6/12/18**

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Accertamenti bancari – conto intestato al coniuge – il rapporto di parentela non basta a sostenere la presunzione di riferibilità del c/c al professionista - Cassazione n. 32974 del 20/12/18**
- 5 | **Elementi fattuali immutati: il giudicato si estende all'anno successivo - Cassazione n. 33572 del 28/12/18**
- 5 | **Esterovestizione - Sottrazione delle royalties - Cassazione n. 33234 del 21/12/18**

Accertamento questioni procedurali

- 6 | **Omessa opzione per la tassazione separata non emendabile - Cassazione n. 31061 del 30/11/18**
- 6 | **Effetti dell'accertamento con adesione - Cassazione n. 32118 del 12/12/18**
- 6 | **Scissione – responsabilità solidale della società beneficiaria per tributi antecedenti la scissione - Cassazione n. 31591 del 6/12/18**
- 7 | **Credito esposto in dichiarazione – non si consolida se non è contestato dall'amministrazione - Cassazione n. 31627 del 6/12/18**
- 7 | **L'esibizione di documenti da parte del contribuente non costituisce un mero "adempimento burocratico" - Cassazione n. 31721 del 7/12/18**

Fiscale -Varie

- 7 | **Imposta di registro – cessione d'azienda o cessione di singoli beni strumentali? - Cassazione n. 32085 del 12/12/18**
- 7 | **Redditi di lavoro autonomo – deducibilità contributi alla cassa forense - Cassazione n. 32258 del 13/12/18**
- 7 | **Imposta di donazione - tassazione dell'atto di costituzione di un trust - Cassazione n. 31445 del 05/12/18**
- 8 | **Iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale - Cassazione n. 31065 del 30/11/18**
- 8 | **Tarsu – si paga anche se non si utilizza l'immobile - Cassazione n. 31747 del 7/12/18**
- 8 | **Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni soppressione di Equitalia - Cassazione n. 33639 del 28/12/18**
- 9 | **Ravvicinamento delle legislazioni - Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (Bce) - Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 219/17 del 19/12/18**
- 9 | **Patto di famiglia – imposta di donazione - Cassazione n. 32933 del 20/12/18**

REDDITO D'IMPRESA

Appalto pubblico - Società consortile - Raggruppamento temporaneo di imprese**Cassazione n. 33596 del 28/12/18**

Nel caso di società consortile costituita da imprese che operano in un raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e che non svolge attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati interamente sulle consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza. L'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, infatti, comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

IVA

Iva – la nozione di trasferimento di impresa non comprende la locazione del ristorante**Corte UE, Causa C-17/18 del 18/12/18**

La nozione di «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni», ai sensi dell'articolo 19 della direttiva Iva, deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l'operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, ancorché il locatario prosegua l'attività del locatore utilizzando la stessa denominazione commerciale. Infatti, nella fattispecie esaminata dalla Corte UE, tutti gli elementi necessari per l'esercizio dell'attività economica di ristorazione sono stati meramente oggetto di locazione e non vi è stato alcun trasferimento dei diritti di proprietà ad essi relativi.

Una siffatta messa a disposizione del complesso di tali elementi non è costitutiva di un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della direttiva IVA.

È stato, inoltre, affermato che un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell'ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale.

Iva – se la fattura è incompleta non compete la detrazione**Cassazione n. 29290 del 14/11/18**

Se in fattura mancano le indicazioni relative alla natura, quantità e qualità dei beni e/o servizi oggetto dell'operazione l'acquirente/committente non può effettuare la detrazione dell'IVA qualora non fornisca elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, ritenuti necessari per la valutazione, da parte dell'Agenzia, del riconoscimento o meno del diritto alla detrazione.

Niente reverse charge per l'Ati**Cassazione n. 30354 del 23/11/18**

Poiché soggetto passivo è l'imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, non risponde a tale nozione l'Associazione temporanea di imprese che si identifica, infatti, in un raggruppamento di più imprese che, per aggiudicarsi un appalto, presentano un'offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica, a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale (svolgimento di attività omogenee) o verticale

(attività disomogenee). Non ravvisandosi un unitario soggetto passivo, non è consentito all'Ati di valersi del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento dell'Iva.

IRAP

Irap professionisti – 2 praticanti remunerati configurano presupposto di applicazione dell'imposta

Cassazione n. 33382 del 27/12/18

I compensi pagati ai praticanti dimostrano una loro capacità di contribuire al reddito del commercialista e sono indice di effettivo lavoro svolto a favore del contribuente.

Nel caso di specie un professionista si era avvalso per alcuni anni di un praticante, per altri anni di due o tre praticanti, e aveva loro corrisposto compensi elevati (per un totale di circa 40 mila Euro).

Secondo la Cassazione ciò può essere ritenuto indice della circostanza che questi ultimi non fossero praticanti, ma collaboratori in grado di incidere sulla capacità produttiva.

Secondo la Corte, in astratto è vero che nel caso di utilizzazione di praticanti si deve presumere che la loro utilizzazione non è fatta in vista di un aumento del reddito, ma in vista della loro formazione.

Ed è altresì vero che la finalità del ricorso a praticanti è di impartire loro istruzione professionale piuttosto che di avvalersi della loro opera per incrementare il reddito.

E' però altrettanto vero che questa regola vale, per l'appunto, in astratto e che non esime il giudice di merito dalla necessità di verificare se, in concreto, anche in ragione della consistenza dei compensi corrisposti al praticante, quest'ultimo abbia contribuito alla produttività del professionista, incrementandone il reddito (v. da ultimo Cassazione 24/1/18, n. 1723).

Irap professionisti – la prova della mancanza del presupposto d'imposta deve essere fornita dal contribuente

Cassazione n. 31619 del 6/12/18

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive.

Con la produzione in giudizio dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi, nonché delle fatture emesse nello stesso anno, documenti dai quali è agevole desumere, in assenza di prova contraria, l'assenza di oneri da lavoro dipendente e per collaborazioni coordinate e continuative, nonché la mancata corresponsione di compensi a terzi ed interessi passivi, e l'assenza di utilizzo di beni strumentali che non fossero quelli strettamente necessari all'esercizio della professione e comuni anche ai soggetti esercenti la propria attività in assenza di una propria organizzazione autonoma risulta assolto l'onere, incombente sul contribuente, circa la allegazione dell'assenza delle condizioni integranti il requisito della autonoma organizzazione. Sarebbe stato quindi onere proprio dell'Amministrazione finanziaria provare invece che il contribuente disponesse di un'autonoma organizzazione, destinata al servizio della propria attività professionale.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Accertamenti bancari – conto intestato al coniuge – il rapporto di parentela non basta a sostenere la presunzione di riferibilità del c/c al professionista**Cassazione n. 32974 del 20/12/18**

L'art. 32 co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 disciplina l'accertamento di tipo bancario, prevedendo la facoltà dell'Ufficio di richiedere all'ente creditizio "documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti". L'acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. Solo in presenza della formale intestazione ovvero della disponibilità di fatto del conto, il cui onere probatorio compete all'Ufficio, diviene operante la presunzione legale secondo cui "gli importi riscossi" (versamenti), rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati "compensi" provento dell'attività di lavoro autonomo svolta dall'interessato, con spostamento dell'onere probatorio sul contribuente al quale spetta fornire la prova contraria alla presunzione, dimostrando che si tratta di somme comprese nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza reddituale. Pertanto:

- in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente accertato la presunzione che gli "importi riscossi" siano compensi è immediatamente applicabile;
- nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nella effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti. A tal fine, l'esistenza di stretti vincoli familiari (nella specie rapporto di coniugio) tra il contribuente accertato ed il terzo titolare del conto, per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, deve essere accompagnata dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato.

Elementi fattuali immutati: il giudicato si estende all'anno successivo**Cassazione n. 33572 del 28/12/18**

- Il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell'inerenza stessa, come nel caso dei canoni di leasing relativi al medesimo immobile di cui sia chiesta la deducibilità per più annualità.

Esterovestizione - Sottrazione delle royalties**Cassazione n. 33234 del 21/12/18**

Per determinare il luogo della sede dell'attività economica di una società occorre prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e/o quello in cui si adotta la politica generale di tale società ben potendo, alternativamente, essere presi in considerazione il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento delle principali attività finanziarie. Di conseguenza, in caso di presunta estero-vestizione della società controllata con sede legale estera non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva

l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ancorché questo si identifichi con la sede, legale o amministrativa, della società controllante italiana.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Omessa opzione per la tassazione separata non emendabile

Cassazione n. 31061 del 30/11/18

L'omessa opzione per la tassazione separata non è emendabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione l'opzione omessa era relativa a una plusvalenza conseguita a seguito della cessione di un ramo d'azienda.

Effetti dell'accertamento con adesione

Cassazione n. 32118 del 12/12/18

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta esclusivamente la sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione dell'accertamento. Una volta decorso tale termine senza che sia intervenuto il perfezionamento della definizione consensuale (tramite versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla formalizzazione dell'accordo), l'accertamento diviene definitivo se non impugnato.

Scissione – responsabilità solidale tra della società beneficiaria per tributi antecedenti la scissione

Cassazione n. 31591 del 6/12/18

La questione controversa concerne la responsabilità solidale o parziale, limitatamente alla quota di patrimonio netto assegnato, della società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti la scissione.

La scissione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall'art. 173 T.U.I.R., ai commi 11, 12 e 13, ove è disposto, che "(...) ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo".

Gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili, in solido, per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.

In caso di scissione parziale gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria. L'art. 15 D.lgs. 472/97, comma II, afferma che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti; Lo stesso comma 12 art. 173 TUIR cit. prevede che "le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge". Viene, quindi, estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione.

Credito esposto in dichiarazione – non si consolida se non è contestato dall'amministrazione**Cassazione n. 31627 del 6/12/18**

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, alcun adempimento, quale, in particolare, l'istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione.

Il termine stabilito nel citato art. 36-bis, entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta, ha natura ordinatoria. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l'Amministrazione abbia ommesso di procedere ad accertamento o rettifica nel termine stabilito nell'art. 43 del D.P.R. n. 600 /1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma esclusivamente all'ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

L'esibizione di documenti da parte del contribuente non costituisce un mero "adempimento burocratico"**Cassazione n. 31721 del 7/12/18**

L'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'articolo 32, quarto comma, Dpr 600/1973 (nonché, in materia di Iva, dall'omologa disposizione di cui all'articolo 51, quinto comma, Dpr 633/1972), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente "sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa"; pertanto, "l'esibizione non costituisce un adempimento "burocratico" e la consapevole omissione non legittima il contribuente alla detrazione fiscale".

FISCALE – VARIE**Imposta di registro – cessione d'azienda o cessione di singoli beni strumentali?****Cassazione n. 32085 del 12/12/18**

Non costituisce cessione d'azienda e, dunque, non è soggetta ad imposta di registro, la cessione di singoli beni strumentali qualora tali beni non costituiscono complessivamente un'impresa o parte d'impresa idonea a continuare un'attività economica autonoma.

Redditi di lavoro autonomo – deducibilità contributi alla cassa forense**Cassazione n. 32258 del 13/12/18**

Non sono deducibili dal reddito dell'avvocato i contributi versati alla Cassa forense qualora il relativo costo sia stato ribaltato sul cliente, tramite addebito del 4%.

Imposta di donazione - tassazione dell'atto di costituzione di un trust**Cassazione n. 31445 del 05/12/18**

Il conferimento di un patrimonio immobiliare in un trust, al fine di destinare il ricavato della eventuale vendita di beni alla soddisfazione dei creditori della società in cui essi erano fideiussori, con la previsione del riasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non deve essere assoggettato all'imposta di donazione proporzionale.

Infatti, per l'imposta di donazione, sono rilevanti i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

È stato, altresì, chiarito che il presupposto impositivo per la tassazione dell'atto di destinazione in trust resta il trasferimento di beni o diritti con reale arricchimento del beneficiario; l'imposta di donazione può trovare applicazione solo nel momento in cui si realizzi il trasferimento finale. Il vincolo di destinazione del patrimonio immobiliare non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento: questi ultimi si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, mentre il trasferimento al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva.

Iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale

Cassazione n. 31065 del 30/11/18

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. 602/1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Pertanto, grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia, per poter dimostrare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Tarsu – si paga anche se non si utilizza l'immobile

Cassazione n. 31747 del 7/12/18

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del D.lgs. n. 507/1993, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa, né tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi.

Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - soppressione di Equitalia

Cassazione n. 33639 del 28/12/18

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Ravvicinamento delle legislazioni - Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (Bce)**Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 219/17 del 19/12/18**

L'articolo 263 del Tfeue impedisce che le autorità giudiziarie degli Stati membri esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolanti adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura di valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento e del Consiglio, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, in quanto solo il giudice dell'Unione è competente a giudicare sulle decisioni finali adottate dalla Bce. Al riguardo, è irrilevante che un giudice interno sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.

Patto di famiglia – imposta di donazione**Cassazione n. 32933 del 20/12/18**

Appurata la sottoposizione del patto di famiglia all'imposta sulle donazioni, la sentenza ha affrontato il problema dell'applicazione, sulle quote di liquidazione, delle aliquote previste dal Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 49, conv. in L. n. 286 del 2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti: "*a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro: 4%; - a bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6%*" (...).

Nello specifico ha affermato che con il patto di famiglia l'imprenditore può eccezionalmente produrre in via anticipata effetti attributivi e divisionali corrispondenti a quelli successori con esclusivo riguardo alla particolare tipologia di beni contemplata dall'articolo 768 bis (aziende e partecipazioni societarie). Non altrettanto può affermarsi per tutti gli altri cespiti del suo patrimonio (o massa ereditaria che dir si voglia), in ordine ai quali il divieto di patto successorio non trova restrizione alcuna. Da ciò consegue che lo stesso denaro (o bene in natura) necessario alle quote di liquidazione non può che provenire dall'assegnatario e non già dal disponente (articolo 768 quater: "gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare..."). Il che basta ad inficiare l'assunto secondo cui l'aliquota (e la franchigia) dell'imposta di donazione in concreto applicabile sarebbe quella prevista in relazione al disponente (normalmente il genitore), mentre invece è certamente quella prevista nel rapporto assegnatario-legittimario (normalmente fratello/sorella).